

STATUTO

PASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PADERNO D'ADDA LC VIA
CASCINA MARIA 1

Numero REA: LC - 302365

Codice fiscale: 02931710137

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto rep. 88.794/28.019

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società Cooperativa denominata

"PASO Società cooperativa sociale"

con sede nel Comune di **Paderno d'Adda (LC)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire, modificare e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi, stabilimenti o unità locali operative, comunque denominate.

La Cooperativa sarà iscritta a cura del Consiglio di Amministrazione nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del c.c..

ART. 2) La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3) La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4, Legge 381/1991.

La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa si propone, inoltre, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso, la Cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazio-

ne dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

ART. 4) Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- assistenza sanitaria domiciliare, teleassistenza e telemedicina;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e sanitaria;
- assistenza scolastica;
- assistenza educativa e di prevenzione;
- interventi socio-assistenziali/educativi a domicilio;
- gestione di comunità operanti nel settore giovani e di recupero e reinserimento socio-educativo di soggetti portatori di handicap o a rischio; gestione di comunità alloggio (case di riposo);
- organizzazione e/o gestione di campeggi, di colonie estive e comunque di attività di tempo libero a favore di giovani anche in difficoltà;
- trasporti disabili;
- gestione di iniziative finalizzate a favorire l'autonomia personale e l'integrazione sociale di persone disabili che già posseggono abilità acquisite ma non sono, comunque, collocabili in ambito lavorativo;
- gestione di scuole materne, asili nido, attività assistenziali ed educative volte ai minori;
- servizi volti all'integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, in campo socio-assistenziale, sanitario, scolastico, carcerario, ivi comprese la formazione di figure quali: mediatori culturali, animatori culturali, eccetera; la gestione di servizi di prenotazione sanitaria, sportellistica di segreteria sociale con enti pubblici e privati.

Le anzidette attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eser-

cizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, qualsiasi attività agricola, o produttiva, o commerciale, o di prestazioni di servizi, atta al raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo, di integrazione sociale di soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e, comunque, accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ex art. 2545 septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea;

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

4) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può es-

sere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a)** soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (**tipo A**) e dell'attività di avviamento al lavoro (**tipo B**) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- b)** soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/1991;
- c)** soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991.

Possono, altresì, essere ammessi come soci, persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono infine essere ammessi come soci, elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
 - b) precisazione della effettiva attività di lavoro della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
 - c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
 - d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere e versare, unitamente al relativo sovrapprezzo eventualmente determinato;
 - e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
- Se trattasi di persone giuridiche o enti, la domanda di ammissione dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
- 1) la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - 2) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 5) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'Art. 8), delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può, entro sessanta giorni dal-

la comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 7) I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo Art. 20);
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro o l'attività di volontariato nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale di cui al successivo art. 17);
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2528 c.c.

ART. 8) E' fatto divieto ai soci di esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9) La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione, o per causa di morte.

ART. 10) I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, cessino in via definitiva il rapporto di lavoro o l'attività di volontariato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici pendenti, ivi compresa la prestazione di lavoro di cui all'art. 7, lettera c).

ART. 11) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla Legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non esegue, in tutto o in parte, il pagamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8).

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art. 7, lettera c), e dei rap-

porti mutualistici pendenti.

Contro l'esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'articolo 8, D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ART. 12) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13) I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 22) del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso sino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 14) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 13), allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

In caso di pluralità di eredi essi debbono nominare un rappresentante comune.

ART. 15) I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto, do-

vranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed Atto notorio o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione, il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota ove, entro lo stesso termine, venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 16) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 17) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro, rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22);

c) da eventuali riserve straordinarie, formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa col suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ART. 19) Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ART. 20) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in tre rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti: per le modalità di conferimento, si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

ART. 21) Le quote detenute dai soci non possono essere cedute, né essere sottoposte a pegno o a vincoli.

ART. 22) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo, eventualmente, le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545-sexies del c.c..

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione, gli amministratori illustrano anche le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. In caso di esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, gli anzidetti criteri e ragioni saranno indicati e illustrati nella nota integrativa. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi, l'Assemblea delibera sulla copertura

delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 2514 del c.c.;

b) una quota, nella misura e con modalità previsti dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la Cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. CPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

In difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge 3 aprile 2001, n. 142;

d) un'eventuale quota all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lettera a), c.c.;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti e, in ogni caso, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali. In alternativa a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 c.c.;

f) un'eventuale quota alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.

L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO VII **ORGANI SOCIALI**

ART. 23) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. In aggiunta a tale forma di pubblicità, il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci, se nominati, che sono rimasti assenti.

ART. 25) L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 4) determina, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, la misura dei compensi o i gettoni di presenza, nonché una eventuale indennità di fine mandato, da corrispondere agli Amministratori e la retribuzione annuale dei Sindaci; inoltre può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 5) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 6) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente art. 11);
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno, entro i 120 (centoventi) giorni o, nei casi consentiti dalla legge, entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, se nominato o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Il verbale dell'Assemblea che delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori, deve essere redatto da un Notaio.

ART. 26) L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per lo scioglimento della Cooperativa e la nomina dei liquidatori, occorrerà il voto favorevole di almeno un terzo dei soci della Cooperativa aventi diritto al voto.

ART. 27) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 28) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 29) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da tre a undici Consiglieri, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia comunque sempre costituita da soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore per il socio cooperatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'assemblea. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, nonché quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione; la comunicazione

può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, ai recapiti forniti in precedenza dall'interessato ed annotati nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 31) In caso di mancanza di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente art. 30), il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 33) L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è eletto, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea che ne determina anche la composizione, monocratica o collegiale.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggibile.

Ove l'organo di controllo venga nominato in composizione collegiale, questo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata.

All'organo di controllo in composizione monocratica si applicano, in quanto compatibili, le norme sul collegio sindacale. L'organo di controllo, quando nominato, può esercitare anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina di un organo di controllo o la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato dall'assemblea un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del "fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" che, ove la Cooperativa aderisse all'"Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo", riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. CPS 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la

destinataria; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 35) Ogni controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che potesse sorgere tra la società ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori, i liquidatori, relativa all'interpretazione o esecuzione o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, ad istanza della Parte più diligente. L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria.

ART. 37) La Cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e osserva i requisiti prescritti dall'articolo 2514 del codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'Assemblea.

ART. 38) Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le leggi speciali in materia di cooperazione, in particolare le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché le disposizioni previste dal titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dallo stesso titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alla società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato Francesco Colotta

Firmato Valentina Crippa

Firmato Giovanni Battista Mattarella notaio (sigillo)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico ad uso Registro Imprese conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.